



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
Via A.DeGasperi snc 86025- Ripalimosani
Tel.: 0874/390321-390322-390323
fax : 0874 /390324
e-mail : comcampobasso@lnd.it
sito internet : www.lnd.it
C.R.Molise Tel. 0874-390301



COMUNICATO UFFICIALE N.01 DEL 03 LUGLIO 2024

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

A. TERMINI TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI CALCIO A 11

Si informa che nel [comunicato ufficiale n. 244/A](#) della FIGC sono riportati i termini delle variazioni di tesseramento relative ai calciatori dilettanti di calcio a 11 per la stagione sportiva 2024/2025.

B. TERMINI TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI CALCIO 5

Si informa che nel [comunicato ufficiale n. 245/A](#) della FIGC sono riportati i termini delle variazioni di tesseramento relative ai calciatori dilettanti di calcio a 5 per la stagione sportiva 2024/2025.

2.COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

A. COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 439 LND	CU n. 244/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Campionati Calcio a 11 LND stagione sportiva 2024/2025
Comunicato Ufficiale n. 440 LND	CU n. 245/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Campionati di Calcio a 5 LND 2024/2025
Comunicato Ufficiale n. 442 LND	CU n. 247/A FIGC - Modifiche regolamentari NOIF
Comunicato Ufficiale n. 443 LND	CU n. 248/A FIGC - Modifica art. 58, comma 5, NOIF
Comunicato Ufficiale n. 444 LND	CU n. 249/A FIGC - Nuovo testo "Principi informativi Regolamenti AIA"
Comunicato Ufficiale n. 451 LND	CU n. 256/A FIGC - Ratifica per possibilità di inserire nella distinta di gara fino a 26 calciatori

3. COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE

3.1 SEGRETERIA

A. APERTURA PORTALE FIGC PER CAMBIO SEDE E/O DENOMINAZIONE – FUSIONI – SCISSIONI – CONFERIMENTI

Si informano le società che dal **10 Giugno al 15 Luglio** sul Portale Anagrafe Federale si potranno produrre le pratiche di cambio denominazione, cambio sede, cambio denominazione e sede, fusione, scissione e conferimento d'azienda. Le redazioni delle pratiche di Affiliazione invece sarà invece disponibile a partire dal 1 Luglio.

Di seguito si riporta una guida riepilogativa su quanto dettato in materia dai riferimenti normativi (art.li 15, 17, 18 e 20 NOIF).

[INFORMATIVA REGOLAMENTARE E CHIARIMENTI 2024-2025](#)

B. ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE ASD

Si informano le società che il 30 giugno scade il termine per l'adeguamento degli statuti delle ASD alle disposizioni contenute nella Legge di Riforma dello Sport (D.Lgs 36/21 e ss mm). La LND mette a disposizione delle proprie affiliate dei [modelli precompilati](#) (disponibili in formato word) nei quali sarà necessario inserire soltanto i dati anagrafici della società.

Si ricorda inoltre che, come anche riportato nella [circolare n. 52 della LND](#), il deposito presso l'Agenzia delle Entrate degli statuti adeguati è esente dall'imposta di registro.

Gli statuti adeguati, unitamente ai verbali di assemblea dei soci deliberanti le variazioni statutarie, dovranno essere inviati al CR Molise tramite la creazione di una nuova pratica di *Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto* sul Portale Anagrafe Società.

C. TESSERAMENTO CALCIATORI NATI NELL'ANNO 2008 S.S. 2024/2025

Si informano le società che la FIGC attraverso la pubblicazione del [comunicato ufficiale n. 231/A](#) ha stabilito che nella stagione sportiva 2024/2025, in deroga a quanto previsto dagli art.li 31 e 32 delle NOIF, sarà possibile da parte delle società di puro settore giovanile procedere al tesseramento annuale di detti calciatori.

Tali società, limitatamente a tale funzione, dovranno produrre le partiche di tesseramento utilizzando il menu Tesseramento Dilettanti, del portale LND.

D. OPERAZIONI DI RI-TESSERAMENTO CALCIATORI

In ottemperanza a quanto previsto dai comunicati ufficiali della FIGC [n.136/A del 21 dicembre 2023](#) e [n.212/A del 14 maggio 2024](#), si riportano di seguito le istruzioni tecniche utili alla redazione delle pratiche di ri-tesseramento.

Sul Portale della L.N.D. sono state create due tipologie di pratiche nuove e distinte, segnatamente una per i Dilettanti (prelazione di tesseramento LK) e l'altra per il Settore Giovanile (prelazione di tesseramento RK), anche al fine di garantire un'analisi e un monitoraggio delle pratiche stesse. Le relative operatività decorreranno a partire dalle ore 00:01 del 1° giugno 2024, e riguarderanno gli atleti/e con status "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti";

Vengono presentati, nella schermata di ciascuna Società, tutti i calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) tesserati/e con scadenza del vincolo al 30/06/2024, sia i volontari che i pluriennali tesserati per effetto della norma transitoria in scadenza al 30/06/2024;

La Società crea, dematerializza e firma la pratica di ri-tesseramento, che può essere solo della tipologia di "volontario annuale";

Il sistema crea un'apposita pratica di ri-tesseramento corredata dalla dichiarazione di prestazione "volontaria annuale";

I calciatori/calciatori e giocatori/giocatrici svincolati/e oggetto di queste pratiche, dal 1° luglio 2024 - benché svincolati/e - non saranno visibili a nessuna altra Società in quanto già prelaionati;

Dal 01/07/2024, con l'apertura della stagione 2024/2025, le procedure di chiusura e riapertura provvederanno automaticamente ad impostare il nuovo vincolo alle suddette pratiche approvate; Il ri-tesseramento avrà decorrenza dall'01/07/2024.

Nei casi in cui l'operazione comporterà anche il cambio status degli atleti/e (esempio, da Giovane a Giovane Dilettante e da Giovane Dilettante a Non-Professionista), la relativa attività è demandata all'attuale operatività prevista dal portale società LND.

Inoltre, con riferimento alle implicazioni di carattere amministrativo riferite alle pratiche di cui all'oggetto, si precisa che i relativi addebiti in portafoglio saranno automaticamente imputati alla corrente stagione sportiva 2023/2024.

E. RIMBORSI FORFETTARI VOLONTARI SPORTIVI: PUBBLICATO IL DECRETO SPORT

E' stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale il Decreto-Sport \(D.L. 31 maggio 2024 n.71\)](#) che prevede, tra le altre, la grande novità del ritorno dei rimborsi forfettari ai volontari sportivi per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza e prevede anche ulteriori semplificazioni per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni (art. 3 del D.L.).

Le suddette somme potranno essere corrisposte ai volontari sportivi nel limite di **400,00 euro mensili** in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Tali erogazioni saranno possibili purché sia adottata una **delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato** per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I nuovi rimborsi forfettari dovranno essere **comunicati al RASD** entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.

Infine, i rimborsi forfettari **non concorrono alla formazione del reddito del percipiente** ma dovranno comunque essere considerati nella verifica del superamento dei limiti di franchigia di 5.000,00 e 15.000,00 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.

F. MODIFICHE NORME NOIF – CU 233/A FIGC

Si segnala che la FIGC con la pubblicazione del [comunicato ufficiale n. 233/A](#) ha apportato una serie di modifiche alle proprie Norme Organizzative Interne, si invitano le società ad una attenta lettura di tale documento. Di seguito si riportano alcune delle variazioni proposte.

-Art.li 17 – 18 e 20 NOIF (variazioni anagrafiche): il termine di deposito tramite Portale Servizi FIGC delle pratiche riferite a Variazione di Denominazione, Sede, Scissione, Fusione e Conferimenti d'Azienda, è posticipato al 15 Luglio di ogni anno.

-Art. 31 NOIF: termina la validità della norma transitoria riferita al tesseramento dei calciatori 2007 nella stagione sportiva 2023/2024.

-Art. 32 NOIF: il tesseramento biennale con accordo di volontariato in favore di calciatori che al 1° luglio abbiano già compiuto 17 anni di età non sarà più possibile. Tale facoltà resta valida invece per i calciatori che al 1° luglio abbiano compiuto il 16 esimo anno di età.

-Art. 39 NOIF: i moduli di tesseramento dei calciatori di età superiore a **14 anni** devono prevedere anche la sottoscrizione (firma) dei calciatori stessi.

Introduzione Art. 99 Quater NOIF – Indennità di preparazione (dopo stipula contratto da professionista).

-Art. 117 bis NOIF: i calciatori a cui sia decaduto il tesseramento a segui della risoluzione del contratto di lavoro sportivo possono ri-tesserarsi per qualsiasi società entro il 31 Gennaio (resta fermo il limite dei 3 tesseramenti nella medesima stagione sportiva).

G.CHIARIMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL VINCOLO ART. 32 NOIF

A seguito richieste di chiarimento di L.N.D. a F.I.G.C. sono stati fornite alcune precisazioni in ordine all'applicazione della norma transitoria dell'**art. 32 NOIF**.

In particolare, dalle interlocuzioni, è emerso che:

- per i calciatori che al **1° luglio 2023** erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e **nel corso della Stagione 23/24** sono stati **trasferiti a titolo definitivo ad altra Società** in ambito dilettantistico, il tesseramento effettuato con la nuova Società viene disciplinato dalla **nuova normativa** e non dalla normativa transitoria;
- per i calciatori che al **1° luglio 2023** erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e **nel corso della Stagione 23/24** sono stati **trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società** in ambito dilettantistico, il rientro a pieno regime del calciatore alla Società titolare del tesseramento in continuità al 1° luglio 2023 consente alla Società originaria di avvalersi della normativa transitoria;
- per i calciatori che al **1° luglio 2023** erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e **nel corso della Stagione 23/24** hanno sottoscritto **con la medesima Società un contratto sportivo con scadenza al 30.06.2024**, con il conseguente passaggi da “volontario” a “lavoratore sportivo” nella Stagione Sportiva 23/24, **il tesseramento in continuità permane** fino alla scadenza del vincolo al 30.06.2025 o 30.06.2026; resta ferma per il calciatore/calciatrice la possibilità di svincolarsi ai sensi dell'art. 106, lettera h), nella/e stagione/i in cui è privo/a di contratto;
- per i calciatori che al **1° luglio 2023** erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e **nel corso della Stagione 23/24** sono stati **trasferiti a titolo definitivo ad altra Società** in ambito dilettantistico, sottoscrivendo con quest'ultima un **contratto sportivo**, con il conseguente passaggi da “volontario” a “lavoratore sportivo” nella Stagione Sportiva 23/24, il tesseramento effettuato con la nuova Società viene disciplinato dalla **nuova normativa** e non dalla normativa transitoria;
- per i calciatori che al **1° luglio 2023** erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e **nel corso della Stagione 23/24** sono stati **trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società** in ambito dilettantistico, sottoscrivendo con quest'ultima un **contratto sportivo**, con il conseguente passaggi da

“volontario” a “lavoratore sportivo” nella Stagione Sportiva 23/24, il rientro a pieno regime del calciatore alla Società titolare del tesseramento in continuità al 1° luglio 2023 consente alla Società originaria di avvalersi della normativa transitoria;

In sintesi, per coloro che erano in continuità di tesseramento alla data del 01.07.2023:

- se nel 23/24 hanno stipulato un **contratto sportivo** con la stessa Società per cui avevano vincolo, al termine della Stagione 23/24 permane la **continuità di tesseramento** per il periodo residuo fino alla scadenza prevista dalla norma transitoria
- se nel 23/24 c'è stato un **trasferimento definitivo** ad altra Società, il calciatore/calciatrice **perde la continuità** di tesseramento;
- se nel 23/24 c'è stato un **trasferimento temporaneo** ad altra Società, il calciatore/calciatrice al termine del prestito rientrerà nella Società originaria **sempre in continuità di tesseramento**, per il periodo residuo previsto dalla norma transitoria.

4. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO

Nessuna Comunicazione

5.COMUNICAZIONI FIGC SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna Comunicazioni

Comunicato Ufficiale n.01 della stagione sportiva 2024/2025 pubblicato in Campobasso ed inserito sul Sito Internet (www.lnd.it), Mercoledì 03 Luglio 2024

**Il Segretario
Pasquale Napolitano**

**Il Delegato
Raffaele Sorgente**